COPIA

COMUNE DI CAROSINO

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 6 DEL 29/04/2022

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA AGER N. 116 DEL 4 APRILE 2022 E DELLA ALLEGATA RELAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI VALIDAZIONE DEL PEF PER L'ANNO 2022-2025 SECONDO IL METODO TARIFFARIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-2025 EX DELIBERA N. 363/2021 ARERA - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2022-2025 EX ART. 7 DELIBERA N. 363/2021.

In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 06/04/2022

IL RESPONSABILE

F.to DOTT. TRISOLINI CIRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 06/04/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to DOTT. TRISOLINI CIRO

L'anno duemilaventidue addì VENTINOVE del mese di aprile alle ore 15,30, nella Sala Consiliare, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

	Qualifica	Presenti	Assenti
DI CILLO Onofrio	SINDACO	P	
SAPIO Piergiuseppe	CONSIGLIERE	P	
LANEVE Maria Teresa	CONSIGLIERE	P	
GRECO Alessia	CONSIGLIERE		A
CARRIERI Quintino	CONSIGLIERE	P	
FRASCELLA Roberta	CONSIGLIERE	P	
GUARINI Francesco	CONSIGLIERE	P	
ROSELLI Davide	CONSIGLIERE	P	
LA PESA Mario	CONSIGLIERE	P	
DE SANTIS Mina	CONSIGLIERE		A
LEONE Cristina	CONSIGLIERE	P	
ARCHIVIO Pamela	CONSIGLIERE	P	
PUPINO Mario	CONSIGLIERE	P	

Presenti n. 11 **Assenti n. 2**

Assiste il Segretario Comunale **Cristina VENUTO**.

Presiede l'adunanza **Onofrio DI CILLO** nella qualità di Sindaco che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2020 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)";
- il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 , convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 14 settembre 2011 n. 148 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" in particolare l'art. 3 bis;
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno2014)";*
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*";
- il decreto legislativo 3 settembre 2020 "Attuazione della Direttiva UE 2018 /851 che modifica la direttiva 2008/98CE relativa ai rifiuti ed attuazione della direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62 Ce sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio";
- il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 121 "Attuazione della Direttiva UE 2018/850 che modifica la Direttiva 1993/31 CE relativa alla discariche";
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021"* ed il relativo allegato A) *"Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021*";
- la deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 363/2021 "*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2*";
- la determinazione ARERA 4 novembre 2021 n. 2/DRif/2021 "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità , nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 362/2021 (MTR2) per il secondo periodo regolatori 2022 /2025";*
- la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15 "*Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani"*;
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 "*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*", che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti

locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*" di seguito denominata AGER .

PREMESSO CHE

A) L'art 1 comma 1 della Legge n. 481/95 istitutiva dell'Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni "*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)*"

L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*";

Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:*"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza"*(lett. c);*"tutela dei diritti degli utenti [...]"* (lett. d); "*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'*" (lett. f); - "*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*" (lett. h); "*verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi*" (lett. i).

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che "*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*"; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "*l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI*", la quale è "*applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*"; al comma 683 dispone che "*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del*

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]".

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "*criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l'altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

D) Con Deliberazione ARERA 363/2021 è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 , di seguito denominato MTR-2, la quale, ha confermato l'impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, e nel contempo ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti; un rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei *target* europei; la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi

alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni.

E) La medesima delibera ha previsto un periodo regolatorio di *durata quadriennale* 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento ed una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

F) All'articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 , e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1); il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (art. 7.4); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (art. 7.5); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dal citato art. 7 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (art. 7.7);fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (art. 7.8).

G) All'art. 8 della delibera de qua viene disciplinato analiticamente la procedura di aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici ex art.7 comma 1 predisposti dai soggetti gestori sulla base di indicazioni medotologiche che saranno stabilite dall'Autorità.
Inoltre è anche previsto, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, l 'ETC, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

H) Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 9 "*in caso di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1e 7.3, ovvero all'aggiornamento biennale del medesimo piano secondo quanto previsto al comma 8.1, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 provvedono alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione all'Autorità. Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l'Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. Qualora l'inerzia si*

protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo hanno un'efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni. Nei detti casi l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, verifica la coerenza degli atti e, tenuto conto di quanto effettivamente articolato agli utenti, approva le determinazioni tariffarie trasmesse dai citati organismi competenti".

I) Con la successiva determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/2021/R/RIF, l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria ex art. 7 comma 3 della delibera n. 363/2021 nonché le modalità operative per la relativa trasmissione e nel contempo – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha esplicitato chiarimenti in ordine all'applicazione del MTR-2

L) Con deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15 l'Autorità ha approvato provveduto il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di seguito TQRIF ed ha disciplinato la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche che hanno esercitato della facoltà cui all'art. 238 TUA così come modificato dal D. Lgs n. 116/2020 .

Altresì l'art. 2 del TQRIF ha previsto nella fase. avvio della regolazione che"*Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito*".

M) In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito di seguito AGER .
La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*".

Ai sensi dell'art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1532 del 27 settembre 2021, modificata ed integrata con la deliberazione 1903/2021, ha nominato l'Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

N) Nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2020 costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF).

O) Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall'art.8 del MTR -2 in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

All'uopo si evidenzia che con delibera di Giunta Regionale n. 2251/2021 la Regione Puglia in applicazione dell'art. 6 della delibera ARERA n. 363/2021 ha individuato gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" delegando AGER quale soggetto competente all'espletamento degli adempimenti prescritti dall'art. 7 della citata delibera secondo quanto prescritto dagli art.li 23 e seguenti del MTR-2

P) La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario 2022-2025 e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 7, delibera n 363/2021).
In vero secondo quanto prescritto dall'art. 28 del MTR -2 tale verifica ha riguardato almeno:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

CONSIDERATO il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del decreto legge 31 dicembre 2021 n. 228 "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"* (convertito con modificazioni con la Legge n. 15 del 25 febbraio 2022) il quale prevede che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".

CONSIDERATO CHE l'Ager con nota in atti prot. n. 4419 del 05/04/2022 ha comunicato di aver provveduto con determinazione n. 116 del 04/04/2022 all'approvazione della procedura di validazione del PEF per l'anno 2022-2025 secondo il metodo tariffario integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 ARERA - Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2022-2025 ex art. 7 delibera n. 363/2021;

VISTA la determinazione n. 116 del 04/04/2022 di Ager di approvazione della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario per l'anno 2022-2025 del Comune di CAROSINO e della relativa relazione allegata;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 16/08/2000 n. 267;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile**;**
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, ai quali si rinvia, così come riportati nel resoconto di seduta;

Con il seguente risultato di votazione palese, regolarmente accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale verbalizzante:

Presenti:	nr.	11
Favorevoli:	nr.	11
Contrari:	nr.	==
Astenuti:	nr.	==

DELIBERA

Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto integralmente della determinazione n. 116 del 04/04/2022 con cui Ager ha approvato la predisposizione del PEF nonché della procedura di validazione del PEF per l'anno 2022-2025 secondo il metodo tariffario integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 ARERA - Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2022-2025 ex art. 7 delibera n. 363/2021; stabilendo una Tariffa complessiva riconosciuta, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 pari ad € 1.092.493 ed una tariffa finale di € **1.088.019**, ripartita in € 688.552 quale componente variabile e € 399.468 quale componente fissa;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON il seguente risultato di votazione palese, regolarmente accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale verbalizzante:

Presenti:	nr.	11
Favorevoli:	nr.	11
Contrari:	nr.	==
Astenuti:	nr.	==

D E L I B E R A

Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato

Copia

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO

F.to Onofrio DI CILLO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cristina VENUTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

data, 06/05/2022

F.to L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Quinto CARRIERI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X] Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

[ ] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cristina VENUTO

Per copia conforme

Data, 06/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Cristina VENUTO

RELAZIONE DI VALIDAZIONE

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 363 /2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 -2025 – MTR2 .

La citata delibera prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 7, la predisposizione da parte del Gestore del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 .

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dall'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 7 comma 4 delibera n.363).

L'art. 28 del MTR2 specifica che tale verifica concerne almeno:

a) la coerenza , la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR2 per la determinazione dei costi riconosciuti;

c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Con determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 sono stati provati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria in particolare il piano economico finanziario quadriennale , lo schema tipo di relazione di accompagnamento e lo schema di dichiarazione di veridicità

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito istituito ai sensi e per gi effetti dell'art. 3 bis d.l.n. 138/2011convertito con l.n. 148/2011 .

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti" di seguito denominata AGER .

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il Direttore Generale ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno.

Ambito Tariffario

L' Ambito Tariffario della presente relazione è costituito dal Comune di CAROSINO pur facendo parte dell'A.R.O. TA4, costituito con convenzione ex art. 30 TUEL, secondo quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 24/2012 quale sub ambito per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Il servizio di spazzamento e raccolta e. trasporto rifiuti è svolto dalla società UNIVERSAL SERVICE s.r.l. a

decorrere dal 01.04.2020 in forza di d contratto di appalto rep n. 798 stipulato in data 10/03/2020.
Durante il periodo regolatorio si prevede un avvicendamento gestionale

Soggetti Gestori

L'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti è effettuata direttamente dal Comune di CAROSINO.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 8 del MTR2 in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Universal Service srl svolge dal 1 aprile 2020 i seguenti servizi:

- raccolta e trasporto organico
- raccolta e trasporto vetro e metalli
- raccolta e trasporto plastica
- raccolta e trasporto carta e cartone e imballaggi in cartone
- raccolta e trasporto frazione secca non riciclabile (indifferenziato)
- raccolta degli ingombranti e RAEE
- raccolta legno
- raccolta abiti usati
- raccolta e trasporto farmaci scaduti
- raccolta e trasporto di pile esauste e piccole batterie
- Raccolta e trasporto di prodotti etichettati T e/o F
- raccolta pannolini e pannoloni
- raccolta e trasporto RUP
- raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazione ed estumulazione (cimiteriali)
- raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati illecitamente e "microdiscariche" in ambito
- urbano
- Rimozione carcasse su suolo pubblico
- Servizio di spazzamento stradale manuale e meccanizzato
- Diserbo stradale
- Raccolta rifiuti e pulizia dell'area mercatale
- Raccolta rifiuti e pulizia aree a seguito di feste e manifestazioni
- Lavaggio e disinfezione vie, piazze e marciapiedi del centro storico
- Gestione Centro Comunale di Raccolta
- Igienizzazione contenitori stradali

Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Si fa rilevare che nella Regione Puglia non vi sono gestori integrati atteso che la legge regionale n. 24/2012 ha disciplinato il ciclo della gestione dei rifiuti suddividendoli in due segmenti, da una parte il servizio di raccolta e trasporto di competenza dei sub ambiti denominati ARO ,e dall'altra il trattamento , il recupero e lo smaltimento di competenza dell'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale ottimale .

Alla luce di tale sistema di governance la Regione Puglia, in applicazione della delibera n. 363/2021 ARERA e dell'allegato MTR2, ha proceduto con delibera di Giunta Regionale n. 2251/2021 ad individuare ai sensi dell'art. 6 della citata delibera n. 363 gli impianti di chiusura del ciclo " minimi" delegando l'AGER agli adempimenti di cui all'art. 7 della stessa delibera . Ad ogni buon conto si riportano gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento ove vengono conferiti i rifiuti prodotti sul territorio comunale secondo la frazione merceologica

SOGGETTO DA CUI SI ACQUISTA	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	COMPONENTE CTR/CTS
ALI.FER. S.R.L.	RIFIUTI INGOMBRANTI	CTR
	PNEUMATICI FUORI USO	CTR
	MEDICINALI	CTR
DANIELE AMBIENTE SRL	LEGNO	CTR
	RIFIUTI BIODEGRADABILI	CTR
MANDURIAMBIENTE S.P.A.	RIFIUTI SOLIDI URBANI	CTS
MICHELE SASSO S.R.L.	EDP	CTS
	RIFIUTI MISTI ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	CTS
MITRANGOLO ECOLOGIA	IMBALLAGGI IN VETRO	CTR
PROGEVA SRL	RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE	CTR
	RIFIUTI BIODEGRADABILI	CTR
RECSEL SRL	IMBALLAGGIO PLASTICA	CTR
TEOREMA S.P.A.	RESIDUI PUL. STRADALE	CTS

Attività di validazione

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione prodotta dai gestori e dai comuni ai fini della validazione del PEF 2022-2025 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 4 alla determina n. 2/DRIF/2021;
- Rendiconto di gestione dell'anno 2020;
- Relazione di accompagnamento in cui sono esplicitati i dati secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 determina n. 2/DRIF/2021;
- Delibera di presa d'atto del PEF 2021;
- Piano Economico Finanziario quadriennale

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla determina n. 2/DRIF/2021 ;
- Bilancio di esercizio 2020 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento in cui sono esplicitati i dati secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 determina n. 2/DRIF/2021;
- Piano Economico Finanziario quadriennale

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

La ditta UNIVERSAL SERVICE. all'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi tra i comuni serviti, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti. Ha inoltre fornito un dettaglio puntuale dei cespiti diretti assegnati a ciascun Comune servito.

La verifica della metodologia di applicazione del MTR 2 ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 363/2021;

- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF secondo quanto prescritto dalla Determina n. 2/DRIF/2021 contenente:
  - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
  - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio;

Dall'analisi della documentazioni prodotta e dalle verifiche innanzi esplicitate si è constatato che il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR2.

6)Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Si dà atto che è stato determinato il valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e il valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con $\Sigma T\max_a$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita così come da tabella allegata .

Per la determinazione del coefficiente di produttività X a si è proceduto secondo quanto disciplinato dall'art. 5 MTR 2 considerando le risultanze del *Benchmark* di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno *a-2* (2020, 2021) individuando i valori di γ_1 e γ_2 secondo quanto prescritto dal MTR 2 ed indicando il giudizio sul livello di qualità ambientale sulla base delle valutazioni compiute sui dati trasmessi dai soggetti gestori .

Tali valutazioni sono state esplicitate nella tabella allegata sub 5.1

Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si dà atto che sono state compiute tutte le verifiche in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzati dai gestori nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 15 comma 2,3 e 4 del MTR2

Valorizzazione dei fattori di sharing

Con riferimento alla modalità di individuazione dei fattori di sharing relativi ai proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI si evidenzia che il valore di ω è stato determinato sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2, nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2 così come esplicitata nella tabella allegata .

Per quanto concerne la determinazione del fattore b si è proceduto sulla base dei livelli di raccolta differenziata sotto il profilo quantitativo e qualitativo considerando l'output recuperato in virtù delle perfomance rappresentate dal gestore.

Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

La determinazione del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio secondo quanto prescritto dal MTR2 per il gestore e l'amministrazione comunale, così come da verbale del 11 marzo 2022, garantiscono l'equilibrio economico finanziario della gestione complessiva .

Si precisa che come quanto statuito dall'art. 4 comma 6 della delibera n. 363/2021 le entrate tariffarie determinate secondo l MTR-2 sono considerati valori massimi

Ulteriori Detrazioni

Nel PEF allegato sono state indicate le voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'art.1.4 precisando che il contributo MIUR si riferisce all'anno 2021

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

	2022			2023			2024			2025		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
TVa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/R/Rif	320.191	372.835	693.026	320.191	372.835	693.026	320.191	372.835	693.026	320.191	372.835	693.026
TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/R/Rif	108.244	291.224	399.468	106.405	291.224	397.629	105.081	291.224	396.305	103.758	291.224	394.982
Ta=TVa+TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	428.434	664.059	1.092.493	426.596	664.059	1.090.654	425.272	664.059	1.089.331	423.949	664.059	1.088.008
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,10%			0,10%			0,10%			0,00%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			1,60%			1,60%			1,60%			1,70%
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.092.493			1.090.654			1.089.331			1.088.008
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)			1.092.493			1.090.654			1.089.331			1.088.008
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)			693.026			693.026			693.026			693.026
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)			399.468			397.629			396.305			394.982
SUPERAMENTO DEL LIMITE?			NO			NO			NO			NO
Istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2			NO			NO			NO			NO

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

	2022	2023	2024	2025
% RD	76%	76%	76%	76%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ1,)	SODDISFACENTE	SODDISFACENTE	SODDISFACENTE	SODDISFACENTE
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ2,)	SODDISFACENTE	SODDISFACENTE	SODDISFACENTE	SODDISFACENTE
γ1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
γ2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
γ	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
1+γ	0,7	0,7	0,7	0,7
Qualità ambientale delle prestazioni	LIVELLO AVANZATO	LIVELLO AVANZATO	LIVELLO AVANZATO	LIVELLO AVANZATO
CUeff2020 [cent €/kg]	34,95	42,71	42,39	42,32
Benchmark di riferimento [cent €/kg]	34,71	34,71	34,71	34,71
Xa	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

	2022	2023	2024	2025
SONO PREVISTI MIGLIORAMENTI DEI LIVELLI DI QUALITÀ?	NO	NO	NO	NO
SONO PREVISTE VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI?	NO	NO	NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO	SCHEMA I	SCHEMA I	SCHEMA I	SCHEMA I
QLa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PGa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

5.1.3 Coefficiente C116

	2022	2023	2024	2025
C116a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QLa = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QLa = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

	2022			2023			2024			2025		
	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO
$CO_{exp,116,TV,a}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$CO_{expTV,a}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$COI_{expTV,a}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2022			2023			2024			2025		
	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO
$CO_{exp,116,TF,a}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$CO_{expTF,a}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$COI_{expTF,a}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

	2022			2023			2024			2025		
	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO
AMM_a	18.613	0	0	18.128	0	0	18.128	0	0	18.128	0	0
Acc_a	0	0	158.876	0	0	158.876	0	0	158.876	0	0	158.876
R_a	15.395	0	11.295	12.718	0	11.295	12.718	0	11.295	11.395	0	11.295
$R_{LIC,a}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$CK_{L,prop,a}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CK_a	34.008	0	170.170	30.846	0	170.170	30.846	0	170.170	29.522	0	170.170

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

il valore di "b" è lo stesso per tutti i gestori?	SI				SI				SI				SI			
	2022				2023				2024				2025			
	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO	valore unico	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO	valore unico	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO	valore unico	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO	valore unico
b	0	0	0	0,3	0	0	0	0,3	0	0	0	0,3	0	0	0	0,3
ωa	0,1				0,1				0,1				0,1			

5.5 Conguagli

	2022			2023			2024			2025		
	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO
Quota residua relativa a RCNDTV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quota residua relativa alle componenti RCUTV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scostamento COSexp,TV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scostamento COVexp,TV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recupero COIexp,TV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQexp,TV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recupero dell'eventuale scostamento tra la componente COexp,116,TV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili e quanto fatturato per la parte variabile con riferimento alla medesima annualità (a-2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCTOT,TV,a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2022			2023			2024			2025		
	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO
Quota residua relativa alle componenti RCUTF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scostamento COVexp,TF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recupero COIexp,TF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQexp,TF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recupero dell'eventuale scostamento tra la componente COexp,116,TF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCTOT,TF,a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

	2022			2023			2024			2025		
	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO	UNIVERSAL SERVICE	0	CAROSINO
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.11 Ulteriori detrazioni

	2022			2023			2024			2025		
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			4.474			4.474			4.474			4.474
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-

PEF 2022 - 2025

	2022		
	Ambito tariffario: CAROSINO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	55.723	-	55.723
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	108.199	108.199
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	-	227.094	227.094
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	264.468	-	264.468
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TV}$	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	0	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	-	60.180	60.180
Fattore di Sharing ***ω***	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	-	19.859	19.859
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	0	57.401	57.401
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	0	0	0
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**320.191**	**372.835**	**693.026**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	30.005	- 10.343	19.662
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	92.087	92.087
Costi generali di gestione ***CGG***	44.231	1.221	45.452
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	2.741	2.741
Costi comuni ***CC***	44.231	96.049	140.280
Ammortamenti ***Amm***	18.613	-	18.613
Accantonamenti ***Acc***	-	158.876	158.876
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	158.876	158.876
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	15.395	11.295	26.690
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	34.008	170.170	204.178
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	0	35.347	35.347
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0	0	0
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**108.244**	**291.224**	**399.468**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**428.434**	**664.059**	**1.092.493**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**428.434**	**664.059**	**1.092.493**
Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata *%*	0	0	76%
q_{a-2} *ton*	0	0	2.940,00
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	0	0	34,95
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	0	0	34,71
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	0	0	-0,20
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	0	0	-0,15
Totale γ	0	0	**-0,35**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*	0	0	**0,65**
Verifica del limite di crescita			
rpi_a	0	0	1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	0	0	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	0	0	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	0	0	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}	0	0	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe *ρ*	0	0	**1,60%**
(1+ρ)	0	0	**1,0160**
$\sum T_a$	0	0	1.092.493
$\sum TV_{a-1}$	0	0	544.562
$\sum TF_{a-1}$	0	0	556.182
$\sum T_{a-1}$	0	0	**1.100.744**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	0	0	**0,9925**
	0	0	0
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	0	0	**1.092.493**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	0	0	-
	0	0	-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**320.191**	**372.835**	**693.026**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**108.244**	**291.224**	**399.468**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	428.434	664.059	**1.092.493**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	0	0	4.474
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	0	0	-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	688.552
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	399.468
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	**1.088.019**
	0	0	0
Attività esterne Ciclo integrato RU	11.343	-	11.343

PEF 2022 - 2025

	2023		
	Ambito tariffario: CAROSINO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	55.723	-	55.723
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	108.199	108.199
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	-	227.094	227.094
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	264.468	-	264.468
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TV}$	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	0	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	-	60.180	60.180
Fattore di Sharing ***ω***	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	-	19.859	19.859
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	0	57.401	57.401
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	0	0	0
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**320.191**	**372.835**	**693.026**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	30.005	- 10.343	19.662
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	92.087	92.087
Costi generali di gestione ***CGG***	44.231	1.221	45.452
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	2.741	2.741
Costi comuni ***CC***	44.231	96.049	140.280
Ammortamenti ***Amm***	18.128	-	18.128
Accantonamenti ***Acc***	-	158.876	158.876
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	158.876	158.876
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	14.041	11.295	25.336
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	32.169	170.170	202.339
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	0	35.347	35.347
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0	0	0
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**106.405**	**291.224**	**397.629**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**426.596**	**664.059**	**1.090.654**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**426.596**	**664.059**	**1.090.654**
Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata *%*	0	0	76%
q_{a-2} *ton*	0	0	2.577,00
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	0	0	42,71
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	0	0	34,71
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	0	0	-0,20
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	0	0	-0,15
Totale γ	0	0	**-0,35**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*	0	0	**0,65**
Verifica del limite di crescita			
rpi_a	0	0	1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	0	0	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	0	0	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	0	0	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}	0	0	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe *ρ*	0	0	**1,60%**
(1+ρ)	0	0	**1,0160**
$\sum T_a$	0	0	1.090.654
$\sum TV_{a-1}$	0	0	693.026
$\sum TF_{a-1}$	0	0	399.468
$\sum T_{a-1}$	0	0	**1.092.493**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	0	0	**0,9983**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	0	0	**1.090.654**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	0	0	-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**320.191**	**372.835**	**693.026**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**106.405**	**291.224**	**397.629**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	426.596	664.059	**1.090.654**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	0	0	4.474
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	0	0	-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	688.552
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	397.629
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	**1.086.180**
Attività esterne Ciclo integrato RU	11.343	-	11.343

PEF 2022 - 2025

	2024		
	Ambito tariffario: CAROSINO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	55.723	-	55.723
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	108.199	108.199
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	-	227.094	227.094
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	264.468	-	264.468
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TV}$	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	0	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	-	60.180	60.180
Fattore di Sharing ***ω***	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	-	19.859	19.859
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	0	57.401	57.401
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	0	0	0
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**320.191**	**372.835**	**693.026**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	30.005	- 10.343	19.662
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	92.087	92.087
Costi generali di gestione ***CGG***	44.231	1.221	45.452
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	2.741	2.741
Costi comuni ***CC***	44.231	96.049	140.280
Ammortamenti ***Amm***	18.128	-	18.128
Accantonamenti ***Acc***	-	158.876	158.876
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	158.876	158.876
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	12.718	11.295	24.013
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	30.846	170.170	201.016
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	0	35.347	35.347
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0	0	0
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**105.081**	**291.224**	**396.305**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**425.272**	**664.059**	**1.089.331**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**425.272**	**664.059**	**1.089.331**
Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata *%*	0	0	76%
q_{a-2} *ton*	0	0	2.577,00
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	0	0	42,39
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	0	0	34,71
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	0	0	-0,20
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	0	0	-0,15
Totale γ	0	0	**-0,35**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*	0	0	**0,65**
Verifica del limite di crescita			
rpi_a	0	0	1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	0	0	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	0	0	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	0	0	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}	0	0	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe *ρ*	0	0	**1,60%**
(1+ρ)	0	0	**1,0160**
$\sum T_a$	0	0	1.089.331
$\sum TV_{a-1}$	0	0	693.026
$\sum TF_{a-1}$	0	0	397.629
$\sum T_{a-1}$	0	0	**1.090.654**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	0	0	**0,9988**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	0	0	**1.089.331**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	0	0	-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**320.191**	**372.835**	**693.026**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**105.081**	**291.224**	**396.305**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	425.272	664.059	**1.089.331**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	0	0	4.474
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	0	0	-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	688.552
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	396.305
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	**1.084.857**
Attività esterne Ciclo integrato RU	11.343	-	11.343

PEF 2022 - 2025

	2025		
	Ambito tariffario: CAROSINO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	55.723	-	55.723
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	108.199	108.199
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	-	227.094	227.094
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	264.468	-	264.468
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TV}$	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	0	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	-	60.180	60.180
Fattore di Sharing ***ω***	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	-	19.859	19.859
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	0	57.401	57.401
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	0	0	0
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**320.191**	**372.835**	**693.026**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	30.005	- 10.343	19.662
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	92.087	92.087
Costi generali di gestione ***CGG***	44.231	1.221	45.452
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	2.741	2.741
Costi comuni ***CC***	44.231	96.049	140.280
Ammortamenti ***Amm***	18.128	-	18.128
Accantonamenti ***Acc***	-	158.876	158.876
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	158.876	158.876
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	11.395	11.295	22.690
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	29.522	170.170	199.693
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	0	35.347	35.347
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0	0	0
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**103.758**	**291.224**	**394.982**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**423.949**	**664.059**	**1.088.008**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**423.949**	**664.059**	**1.088.008**
Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata *%*	0	0	76%
q_{a-2} *ton*	0	0	2.577,00
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	0	0	42,32
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	0	0	34,71
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	0	0	-0,20
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	0	0	-0,15
Totale γ	0	0	**-0,35**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*	0	0	**0,65**
Verifica del limite di crescita			
rpi_a	0	0	1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	0	0	0,00%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	0	0	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	0	0	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}	0	0	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe *ρ*	0	0	**1,70%**
(1+ρ)	0	0	**1,0170**
$\sum T_a$	0	0	1.088.008
$\sum TV_{a-1}$	0	0	693.026
$\sum TF_{a-1}$	0	0	396.305
$\sum T_{a-1}$	0	0	**1.089.331**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	0	0	**0,9988**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	0	0	**1.088.008**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	0	0	-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**320.191**	**372.835**	**693.026**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**103.758**	**291.224**	**394.982**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	423.949	664.059	**1.088.008**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	0	0	4.474
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	0	0	-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	688.552
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	394.982
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	**1.083.534**
Attività esterne Ciclo integrato RU	11.343	-	11.343

AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 116 del 4 aprile 2022

OGGETTO: Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 ARERA -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 ex art. 7 delibera n. 363/2021.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali*", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 "*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*", ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*";
- ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1532 del 27 settembre 2021, modificata ed integrata con la deliberazione 1903/2021, ha nominato l'Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

VISTI

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità".*
- il decreto legislativo 18 agosto 2020 n. 267 " Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali "
- la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007) "
- il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 , convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 14 settembre 2011 n. 148 " Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo " in particolare l'art. 3 bis
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno2014)".*

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*".
- il decreto legislativo 3 settembre 2020 " Attuazione della Direttiva UE 2018 /851 che modifica la direttiva 2008/98CE relativa ai rifiuti ed attuazione della direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62 Ce sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio "
- il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 121 " Attuazione della Direttiva UE 2018/850 che modifica la Direttiva 1993/31 CE relativa alla discariche "
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani "
- la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021" ed il relativo allegato A) "Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021*".
- la deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 363/2021 " *Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2*"
- la determinazione ARERA 4 novembre 2021 n. 2/DRif/2021 " *Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità , nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 362/2021 (MTR2) per il secondo periodo regolatori 2022 /2025* "
- la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15 " *Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani* "
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 "*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*", che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*" di seguito denominata AGER .

PREMESSO CHE

A) L'Art 1 comma 1 della legge n. 481/95 istitutiva dell'Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni "*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema*

tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"

L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*";

Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:*"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza"*(lett. c);*"tutela dei diritti degli utenti [...]"* (lett. d); "*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'*" (lett. f); - "*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*" (lett. h); "*verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi*" (lett. i).

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che "*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*"; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "*l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI*", la quale è "*applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*"; al comma 683 dispone che "*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*".

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "*criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l'altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

D) Con Deliberazione ARERA 363/2021 è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 , di seguito denominato MTR-2, la quale, ha confermato l'impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, e nel contempo ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire

integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti; un rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei *target* europei; la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni.

E)La medesima delibera ha previsto un periodo regolatorio di *durata quadriennale* 2022-2025 – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento ed una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

F)All'articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 , e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1);il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (art. 7.4); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (art. 7.5); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dal citato art. 7 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (art. 7.7);fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (art. 7.8).

G)All'art. 8 della delibera de qua viene disciplinato analiticamente la procedura di aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici ex art.7 comma 1 predisposti dai soggetti gestori sulla base di indicazioni medotologiche che saranno stabilite dall'Autorità.

Inoltre è anche previsto, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, l 'ETC, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

H) Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 9" *in caso di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1e 7.3, ovvero all'aggiornamento biennale del medesimo piano secondo quanto previsto al comma 8.1, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 provvedono alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione all'Autorità. Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l'Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. Qualora l'inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo hanno un'efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni. Nei detti casi l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, verifica la coerenza degli atti e, tenuto conto di quanto effettivamente articolato agli utenti, approva le determinazioni tariffarie trasmesse dai citati organismi competenti.* "

I) Con la successiva determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/2021/R/RIF, l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria ex art. 7 comma 3 della delibera n. 363/2021 nonché le modalità operative per la relativa trasmissione e nel contempo – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha esplicitato chiarimenti in ordine all'applicazione del MTR-2

L) Con deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15 l'Autorità ha approvato provveduto il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di seguito TQRIF ed ha disciplinato la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche che hanno esercitato della facoltà cui all'art. 238 TUA così come modificato dal Dlgs n. 116/2020 .

Altresì l'art 2 del TQRIF ha previsto nella fase. avvio della regolazione che"*Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica*

che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito".

M) In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito di seguito AGER .
La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*".
Ai sensi dell'art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1532 del 27 settembre 2021, modificata ed integrata con la deliberazione 1903/2021, ha nominato l'Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

N) Nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2020 costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) .

O) Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall'art.8 del MTR -2 in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

All'uopo si evidenzia che con delibera di Giunta Regionale n. 2251/2021 la Regione Puglia in applicazione dell'art. 6 della delibera ARERA n. 363/2021 ha individuato gli impianti di chiusura del ciclo "minimi " delegando AGER quale soggetto competente all'espletamento degli adempimenti prescritti dall'art. 7 della citata delibera secondo quanto prescritto dagli art.li 23 e seguenti del MTR-2

P) La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico

finanziario 2022-2025 e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 7 , delibera n 363/2021).
In vero secondo quanto prescritto dall'art. 28 del MTR -2 tale verifica ha riguardato almeno:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

CONSIDERATO CHE

A) Si è proceduto all'esame della proposta dei piani economici finanziari che sono stati valutati secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni di ARERA anche analizzando la documentazione contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta.

B) A seguito delle presentazioni dei piani economici finanziari da parte dei Comuni e dei gestori si è avviata un'attività di interlocuzione, così come prescritto dalle direttive dell'Autorità meglio descritta nelle relazioni di validazioni, che ha consentito all'AGER quale ETC di procedere previa verifica alla validazione ex art. 7 delibera n. 363/2021 come da relazioni allegate.

VISTI
– La legge n. 481/1995
– La legge n. 205/2017
– La legge n. 147/2013
– La delibera n. 443/2019 e l'allegato MTR – ARERA
– La delibera n. 363/2021 e l'allegato MTR 2 – ARERA
– La delibera n. 15/2022 e l'allegato TQRIF ARERA
– La determina n. 2/DRIF/2021 'art 30 comma 5
– la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
– La D.G.R. n. 2251/2021 ;
– la D.G.R. n. 1532/2021;
– la D.G.R. n. 1903/2021;
– la D.G.R. n. 450/2022;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui s'intendono richiamate per formarne parte integrante e sostanziale;

1) **DI APPROVARE la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 e di procedere alla validazione** ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera n. 363 /2021 e del MTR -2 allegato dei seguenti Comuni: Leporano, Montemesola, Fragagnano, Massafra, Carosino, Manfredonia e Monteiasi Si allegano le relazioni per ogni singolo comune;

2) **DI TRASMETTERE il presente provvedimento con i relativi allegati all'ARERA** secondo quanto prescritto dall'art. 7comma 6 della Delibera n. 363/2021;

3) **DI TRASMETTERE il presente provvedimento con l'allegata relazione di validazione** ai Comuni affinché provvedano agli adempimenti previsti dalla normativa vigente adottando i relativi provvedimenti di loro competenza;

4) **DI PUBBLICARE** la presente Determina sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", nonché nella sezione "Provvedimenti Direttore Generale";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Modugno, 4 aprile 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco GRANDALIANO

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data:04/04/2022 10:09:24

COMUNE DI CAROSINO

Provincia di Taranto

Parere ai sensi dell'art. 239, comma I lett. b) del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 in relazione alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 04/2022, avente ad oggetto "PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA AGER N. 116 DEL 4 APRILE 2022 E DELLA ALLEGATA RELAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI VALIDAZIONE DEL PEF PER L'ANNO 2022-2025 SECONDO IL METODO TARIFFARIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-2025 EX DELIBERA N. 363/2021 ARERA - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2022-2025 EX ART. 7 DELIBERA N. 363/2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI
composto da:
dottor Vittorio Inguscio – presidente
dottor Cosimo Longo – componente
dottor Antonio Tarì – componente

VISTA la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 4/2022 in oggetto;

PRESO ATTO CHE

- al Collegio dei Revisori compete l'espressione del parere ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 comma 1, lettera b, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10.10.2012 n. 174, convertito in legge n. 213/2012, sulle proposte di regolamento di contabilità economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- nel nuovo comma 5-quinquies dell'articolo 3 del decreto legge 31 dicembre 2021 n. 228 "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"* (convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022) il legislatore ha previsto che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".
- In base all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 i Comuni possono, con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima.

VISTI:

- l'art. 1, comma1, della legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: "…Predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla

base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga …" (lett. f), "… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …" (lett. h), "… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...".

RICHIAMATE

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "… dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato da adeguati profili di terzietà rispetto al gestore….", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "….verifica la coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la Deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 363/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2";
- la determinazione ARERA 4 novembre 2021 n. 2/DRif/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 362/2021 (MTR2) per il secondo periodo regolatori 2022 /2025 "
- la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15 "Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani";

CONSIDERATO CHE Ager con nota in atti prot. n. 4419 del 05/04/2022 ha comunicato di aver provveduto con determinazione n. 116 del 04/04/2022 all'approvazione della procedura di validazione del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025, procedendo alla validazione ai sensi e per gli effetti della delibera n. 363/2021 e del MTR allegato del Piano Economico Finanziario del Comune di CAROSINO;

ESAMINATO il Piano Finanziario 2022-2025 corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.

VISTO

- il D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

- l'art. 239, comma l lett. b) del D. Lgs 267 del 18/08/2000;

- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

- l'atto di validazione PEF 2022-2025 dall'AGER con determinazione n. 116 del 04/04/2022;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile rilasciati dal Responsabile del settore Economico – Finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 239, comma I lett. b) del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 in relazione alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 04/2022, avente ad oggetto "PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA AGER N. 116 DEL 4 APRILE 2022 E DELLA ALLEGATA RELAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI VALIDAZIONE DEL PEF PER L'ANNO 2022-2025 SECONDO IL METODO TARIFFARIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-2025 EX DELIBERA N. 363/2021 ARERA - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2022-2025 EX ART. 7 DELIBERA N. 363/2021".

Per il Collegio dei Revisori
Dottor Inguscio Vittorio